



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

N. 14 del 21-12-2023

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno ventuno , del mese di dicembre , alle ore 13:50 , nella sede municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, il Commissario Prefettizio, **RAG. GULISANO MONICA**, assunti i poteri del Consiglio Comunale in esecuzione del decreto del Prefetto del Verbano Cusio Ossola n. 20418/2023 del 15/05/2023, ha adottato la sotto estesa deliberazione.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000) , il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIOVANNI BOGGI**.

Il Commissario Prefettizio

assunti i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che:

- 1) con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1^a gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:
 - il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
 - i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 - l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^a gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;
- 3) con l'art. 77 bis, comma 30, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef;
- 4) il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo, elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;
- 5) il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato il

quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

6) il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 21/07/2015 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale;

Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 21/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 28/02/2019 con la quale è stata rimodulata l'addizionale comunale Irpef in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla Legge statale e stabilendo la fascia di esenzione in € 20.000,00;

Considerato che l'art. 1, comma 2. Della Legge n. 234/2021, ai fini della tassazione IRPEF ha modificato gli scaglioni di reddito, al fine di garantire la progressività di cui all'art. 53 della Costituzione in n. 4 scaglioni;

Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 26/04/2023 con la quale sono stati rideterminati gli scaglioni di reddito e le aliquote su cui applicare l'addizionale comunale IRPEF in virtù del comma 7 su richiamato ed innalzata la soglia di esenzione fino ad €. 35.000,00 al fine di salvaguardare le fasce più deboli come di seguito:

Soglia di esenzione (Euro)	35.000,00
Scaglione da 0 a 15.000,00 euro - Aliquota (%)	0,29
Scaglione da 15.000,00 a 28.000,00 euro - Aliquota (%)	0,30
Scaglione da 28.000,00 a 50.000,00 euro - Aliquota (%)	0,31
Scaglione oltre 50.000,00 - Aliquota (%)	0,70

Vista, altresì, la deliberazione C.C. n. 7 del 26/04/2022 di approvazione del Regolamento per la disciplina della compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 16.10.2023 che prevede l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF dall'anno 2024, pertanto il loro numero scende da quattro a tre;

Considerato che nella seduta tenutasi il 9 novembre u.s. della Conferenza Unificata, il Governo ha accolto la richiesta di poter mantenere per il 2024, ai soli fini delle addizionali comunale e regionale all'IRPEF, l'articolazione sui quattro scaglioni di imponibile Irpef attualmente in vigore;

Visti:

- il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
- l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
- l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;
- il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1- di mantenere, per l'anno 2024, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la fascia di esenzione fino ad € 35.000,00, come di seguito riportato:

Soglia di esenzione (Euro)	35.000,00
Scaglione da 0 a 15.000,00 euro - Aliquota (%)	0,29
Scaglione da 15.000,00 a 28.000,00 euro - Aliquota (%)	0,30
Scaglione da 28.000,00 a 50.000,00 euro - Aliquota (%)	0,31
Scaglione oltre 50.000,00 euro - Aliquota (%)	0,70

- 2- la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni.
- 3- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Comm. Prefettizio
Firmato digitalmente
RAG. GULISANO MONICA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT. BOGGI GIOVANNI



Comune di Gignese

PROVINCIA DI VB

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF 2024**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Gignese, li 18-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

RAG. Rosita Mari



Comune di Gignese

PROVINCIA DI VB

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Gignese, li 18-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

RAG. Rosita Mari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 15-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOGGI GIOVANNI